

Codice DB1110

D.D. 1 giugno 2012, n. 495

**Modifica della D.D. n. 422 del 4.05.2012 avente per oggetto "Disposizioni applicative relative alle domande di aiuto (e di pagamento) della campagna 2012 della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 91-3801 del 27.04.2012": proroga dei termini di presentazione.**

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e s.m.i., che ha costituito il Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013, il quale stabilisce che le risorse finanziarie del FEASR vengano messe a disposizione degli Stati membri nel quadro di Programmi di sviluppo rurale;

visti il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007, e le successive modifiche approvate dalla Commissione Europea:

- con comunicazione della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;

- con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);

- con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;

visto il reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce alcuni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

visto il reg. (CE) n. 1122/2009 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno del reg. (CE) 73/2009 ed in particolare gli articoli 11, 14, 22 e 23 concernenti i termini di presentazione delle domande;

visto che mediante la D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012 avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Approvazione di criteri per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla campagna 2012 da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112 e di altri agricoltori per talune azioni" è stato stabilito di consentire la presentazione di domande di aiuto (e di pagamento):

- ai giovani insediatisi nelle aziende agricole ai sensi della misura 112 del PSR, per tutte le azioni;  
- agli altri agricoltori non rientranti nella categoria "giovani", per l'azione 214.7 "Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" con le 3 sottoazioni 214.7/1 "Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema", 214.7/2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica" e 214.7/3 "Fasce tampone inerbite" e per l'azione 214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono";

considerato che mediante la determinazione dirigenziale DB1100 n. 422 del 4.05.2012 avente per oggetto "Disposizioni applicative relative alle domande di aiuto (e di pagamento) della campagna 2012 della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 91-3801 del 27.04.2012" sono state approvate le disposizioni applicative articolate nel modo seguente:

1) PARTE PRIMA - "Parte generale";

2) PARTE SECONDA - "Istruzioni per la presentazione delle domande e fasi procedurali successive";

3) PARTE TERZA - "Disposizione per l'attuazione degli impegni", costituita da:

- Sezione I "Disposizioni comuni a tutte le azioni" ;

- Sezione II “Disposizioni specifiche per le singole azioni”;

4) PARTE QUARTA - “Riduzioni ed esclusioni”;

visto che l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) ha fornito le istruzioni per la presentazione nel 2012 delle domande di pagamento, ossia delle domande di prosecuzione di impegni pluriennali assunti in anni precedenti il 2012 mediante la determinazione n. 50-2012 in data 16.03.2012, che è stata oggetto di integrazioni e precisazioni mediante le DD.D. n. 52-2012 del 21.03.2012 e n. 62-2012 del 29.03.2012;

verificato che l’Arpea ha modificato il termine ultimo per la presentazione di tali domande mediante la D.D. n. 81-2012 in data 28.05.2012, portandolo dal 9 giugno 2012 all’11 giugno 2012;

considerato, inoltre, che il termine del 9 giugno 2012 cade di sabato e che l’art. 22 *Deroga al termine ultimo per la presentazione* par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i. recita che (..) se l’ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto (...) oppure l’ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica è un giorno festivo, sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo;

ritenuto opportuno allineare il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento di cui alla D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012 al nuovo termine fissato da Arpea per le domande di pagamento con la D.D. n. 81-2012 del 28.05.2012;

risultato, di conseguenza, da modificare l’allegato di cui alla D.D. DB1100 n. 422 del 4.05.2012 nei punti riportanti i termini di presentazione, ossia i paragrafi 3.1, 3.2 e 4 della PARTE SECONDA - “Istruzioni per la presentazione delle domande e fasi procedurali successive”;

visto che ai sensi dell’art. 74, par. 2 del reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. l’autorità competente per la gestione del PSR è la Regione Piemonte e che questa funzione è attribuita, secondo quanto riportato dal cap. 11.1 del PSR medesimo, al dirigente pro-tempore della Direzione regionale agricoltura, firmatario della presente determinazione;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

#### *determina*

in qualità di autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) ai sensi dell’art. 74, par. 2 del reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. e del cap. 11.1 del PSR, di modificare la D.D. n. 422 del 4.05.2012 che ha fissato, tra l’altro, le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) specificamente nell’allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di prorogare il termine ultimo per la presentazione in formato telematico (ed eventualmente in formato cartaceo) delle domande:

- di nuova adesione (altrimenti dette di aiuto e di pagamento) all’azione 214.8/1 alla data dell’11 giugno 2012, rispetto alla scadenza fissata originariamente al 9 giugno 2012;
- di nuova adesione (altrimenti dette di aiuto e di pagamento) a tutte le altre azioni della misura 214 del PSR entro il ritardo consentito ai sensi dell’art. 23 par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., alla data dell’11 giugno 2012, rispetto alla scadenza fissata originariamente al 9 giugno 2012.

In particolare, l’allegato della D.D. n. 422 del 4.05.2012 avente per oggetto “Disposizioni applicative relative alle domande di aiuto (e di pagamento) della campagna 2012 della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 91-3801 del 27.04.2012” viene così modificato:

Nella PARTE SECONDA “**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE**”

a) al par. 3.1 SCADENZE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA, il secondo e terzo comma  
<Nel caso dell’azione 214.8.1 la trasmissione telematica deve essere effettuata entro le ore 24:00 del 9 giugno 2012, sia per la *domanda iniziale* che per le eventuali *domande di modifica* ai sensi dell’art. 14 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

Saranno considerate irricevibili le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2012 entro il quale è ammissibile la presentazione tardiva. (cfr par. 4).>

vengono sostituiti dai due commi seguenti:

<Nel caso dell'azione 214.8.1 la trasmissione telematica deve essere effettuata entro le ore 24:00 dell'11 giugno 2012, sia per la *domanda iniziale* che per le eventuali *domande di modifica* ai sensi dell'art. 14 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

Saranno considerate irricevibili le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine dell'11 giugno 2012, entro il quale è ammissibile la presentazione tardiva. (cfr par. 4).>;

b) al par. 3.2 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE IN FORMA CARTACEA DELLE DOMANDE COMPILATE IN PROPRIO, il terzo comma

<Per l'azione 214.8.1 la *domanda iniziale* e le eventuali *domande di modifica* devono pervenire in forma cartacea all'Ente delegato competente entro le ore 12 dell'8 giugno 2012.>

viene sostituito nel modo seguente:

<Per l'azione 214.8.1 la *domanda iniziale* e le eventuali *domande di modifica* devono pervenire in forma cartacea all'Ente delegato competente entro le ore 16:00 dell'11 giugno 2012.>;

c) il par. 4 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE

<Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., le *domande iniziali* possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni civili rispetto al termine del 15 maggio 2012. La presentazione tardiva è quindi ammissibile fino alle ore 24:00 del 9 giugno 2012. In caso di presentazione tardiva, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., la presentazione tardiva di una *domanda di modifica* in conformità all'art. 14 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i. è ammissibile fino alle ore 24:00 del 9 giugno 2012 e comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine del 31 maggio 2012.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2012, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

In caso di trasmissione tardiva le *domande presentate in proprio* dai beneficiari devono pervenire agli Enti delegati competenti anche in *forma cartacea*, entro le ore 12 dell'8 giugno 2012.>

viene sostituito integralmente dal paragrafo seguente:

<Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., le *domande iniziali* possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni civili rispetto al termine del 15 maggio 2012. La presentazione tardiva, avvalendosi dell'art. 22 par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., è ammissibile fino alle ore 24:00 dell'11 giugno 2012. In caso di presentazione tardiva, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., la presentazione tardiva di una *domanda di modifica* in conformità all'art. 14 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i., avvalendosi dell'art. 22 par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., è ammissibile fino alle ore 24:00 dell'11 giugno 2012 e comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine del 31 maggio 2012.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 giugno 2012, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

In caso di trasmissione tardiva le *domande presentate in proprio* dai beneficiari devono pervenire agli Enti delegati competenti anche in *forma cartacea*, entro le ore 16:00 dell'11 giugno 2012.>

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli